

**ANALISI**

# I troppi rischi di una scelta che può rivelarsi inadeguata

di **Michele Tiraboschi**

**G**overno e Regioni si apprestano ad approvare, nei prossimi giorni, le linee-guida per la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, i cosiddetti stage. Per quanto poco discussa, la regolamentazione della materia non è affatto marginale. Non lo è in sé, dato l'imponente numero di tirocini attivati ogni anno. E non lo è neppure in una ottica di sistema per le inevitabili ricadute sul funzionamento del mercato del lavoro e, segnatamente, sull'utilizzo di strumenti concorrenti come l'apprendistato e i contratti di primo accesso al lavoro.

L'urgenza di una regolamentazione condivisa, applicata in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, è fuori discussione. Non si tratta solo di rispettare la scadenza, fissata dalla legge Fornero, del 18 gennaio 2013. Ciò che più preoccupa è il vuoto normativo determinato da un recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 287 del dicembre 2012), che ha dichiarato l'illegittimità della regolamentazione nazionale dei tirocini, approvata nell'agosto del 2011, in quanto invasiva delle competenze riservate in materia alle Regioni. Solo poche Regioni si sono infatti dotate, in questi anni, di una disciplina organica e autosufficiente. In assenza di una regolamentazione comune, il giro di vite sulle tipologie contrattuali flessibili, avviato con la stessa legge Fornero, finirebbe per caricare sui tirocini funzioni improprie con il rischio, nelle non poche Regioni prive di adeguata disciplina, di aprire comode vie di fuga rispetto alle nuove rigidità del mercato del lavoro.

Le linee-guida attualmente in discussione sembrano tuttavolta profondamente inadeguate rispetto agli obiettivi e alle

attese. Un primo problema è di metodo.

Per gli estensori della bozza, il documento è da ritenersi in continuità con l'accordo del 2010 tra Governo, Regioni e partiti sociali per il rilancio dell'apprendistato là dove si prevedeva un contestuale intervento sui tirocini finalizzato a combatterne gli abusi. Eppure così non è, solo se si considera il mancato coinvolgimento delle parti sociali nella redazione delle linee-guida. La marginalizzazione delle parti sociali è uno dei grandi limiti della riforma Fornero in generale e lo è ancora di più in una materia delicata come quella dei tirocini che, per raggiungere il loro vero obiettivo, devono trovare il pieno e convinto consenso delle imprese chiamate a ospitare i ti-

**LE CRITICITÀ**

**Una soluzione di compromesso potrebbe non essere all'altezza di obiettivi ed attese**

**I NODI****Rischio vuoto normativo**

■ Dopo la sentenza della Corte costituzionale di dicembre scorso che ha cassato la regolamentazione nazionale sui tirocini dell'agosto 2011 è quanto mai opportuno approvare norme condivise per evitare un pericoloso vuoto normativo

**Non frenare l'apprendistato**

■ La previsione di un compenso non inferiore a 400 euro a favore dello stagista rischia di depotenziare il rilancio dell'apprendistato. Nei tirocini il "compenso" deve essere la formazione che riceve lo stagista

rocini. Si spiega così la presenza, tra i principi ispiratori delle linee-guida, dell'obbligo di prevedere un congruo compenso per la prestazione resa dallo stagista.

Una soluzione sbagliata rispetto a un problema vero, quello del precariato, che finirà con lo snaturare un prezioso strumento dell'alternanza, come il tirocinio, destinato ora a veicolare mini-lavori a basso costo. Governo e Regioni, forse consapevoli del rischio, si stanno orientando verso una soluzione di compromesso tale da prevedere una indennità solo a decorrere dal quarto mese. Anche questa soluzione finirà tuttavia per avere effetti controproducenti orientando le imprese verso percorsi di tirocinio assai brevi e, dunque, poco o nulla utili ai tirocinanti.

Il nuovo tirocinio, con compensi medi di 400 euro mensili, finirà in ogni caso per depotenziare anche il rilancio del ben più complesso e oneroso contratto di apprendistato potendo contare le imprese su tirocini di durata semestrale e anche annuale, in caso di inserimento al lavoro, a fronte di vere e proprie "prestazioni lavorative" come testualmente recita la legge Fornero.

L'osservazione del reale andamento del mercato del lavoro avrebbe semmai dovuto suggerire di vietare ogni forma di compenso, fatti salvi rimborsi spese adeguatamente documentati. Nei tirocini che funzionano il "compenso" del tirocinante non può che essere la formazione. Una formazione che deve essere vera e di qualità - e di questo dovrebbero occuparsi le linee-guida -, là dove esperienze di lavoro possono e devono essere remunerare in base agli standard contrattuali ovvero attraverso robusti percorsi di apprendistato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA